

Studio Legale Matrone
Via S.T.E. Cirillo n°3
80041 – Boscoreale (NA)
Tel. 081- 181.77.360
Pec: ippolito.matrone@forotorre.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

RG 7326/2019 SEZ. I Quater U.P. 12.05.2020

MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse del sig. **Rando Antonio**, nato a Lacco Ameno (NA) il 13/08/1991 (C.F.: RNDNTN91M13E396V) rapp.to e difeso dall'avv. Ippolito Matrone (C.F.: MTR PLT 81R22 G813V), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Stefano Isidori in Roma alla via degli Appennini n°46, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs. n°104 del 2010 si comunica che l'indirizzo di posta elettronica certificata è ippolito.matrone@forotorre.it, mentre il numero di fax cui inviare tutte le comunicazioni è il seguente: 081/181.77.360

CONTRO

- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via Portoghesi n°12;
- **Giovane Ciro** (C.F.: GVNCR198S28E986C), nato a Martina Franca (TA) il 28.11.1998 e res.te a Villa Castelli (BR) alla via Seneca n°3 – 72029

avverso e per l'annullamento

- dell'elenco aspiranti da avviare al corso di formazione, costituente graduatoria definitiva, del concorso in esame, pubblicato in data 24.08.2019
- di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

FATTO

L'odierno ricorrente impugnava l'esclusione dal concorso de quo con ricorso iscritto al RG 7326 del 2019, ottenendo rituale ordinanza cautelare n°4652/2019, con ammissione con riserva e prossima udienza pubblica al 12.05.2020.

In data 24.08.2019 veniva pubblicata la graduatoria definitiva, da impugnarsi in tale sede con motivi aggiunti.

Ciò premesso in fatto, il provvedimento impugnato è illegittimo e pertanto va annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

Ci si riporta integralmente ai motivi del ricorso introduttivo, quivi nuovamente trascritti:

- 1) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del bando di concorso n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40.**

Il bando di concorso n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40, all'art. 4, rubricato "*Requisiti di partecipazione*" prevedeva tra i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi del predetto bando: "*a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente; d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti;...*".

Dunque il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo, possedeva i requisiti sopra richiamati.

Nel corso dello svolgimento delle prove selettive, ed a distanza di due anni dalla pubblicazione, l'amministrazione mutava i requisiti indicati nel bando di concorso: esclusione di coloro che al 1° gennaio 2019 avessero compiuto il ventiseiesimo anno di età e non fossero in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ciò posto, per effetto della modifica avvenuta in itinere, il ricorrente è stato escluso da un concorso che, ad oggi, detta dei requisiti differenti da quelli previsti dal bando di concorso a cui ha partecipato.

1.1 Tuttavia il Ministero, evidentemente fuorviato dall'intervenuta (quanto illegittima) modifica in itinere dei requisiti dei candidati, avvenuta ad opera del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12 febbraio 2019, ha operato una illegittima ed inammissibile violazione del bando di concorso. Eppure, dovrebbe ormai essere pacifico il principio di diritto per cui tutte le Pubbliche Amministrazioni che indicano un concorso pubblico sono obbligate ad applicare esclusivamente le regole fissate nel bando, atteso che esso costituisce la *lex specialis* della gara; la quale, infatti, mai può essere violata nel corso della procedura, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi al c.d. *ius superveniens*.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ritiene che “ *in sede di gara ... la Pubblica amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo ... costituisce la lex specialis della gara, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non conformi al paradigma normativo (ad es., allo jus superveniens), salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela*” (Sez. V, 11 luglio 1998, n. 224; id., 3 settembre 1998, n. 591).

Tale soluzione è giustificata dal rilievo per cui il bando è atto amministrativo a carattere normativo, enfaticamente ma significativamente denominato, appunto, *lex specialis* della procedura, rispetto alla quale, ad esempio, l'eventuale jus superveniens di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori (Cons. Giust. Amm., 3 novembre 1999, n. 576; Cons. St., Sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5714).

Ne consegue che l'Amministrazione è tenuta, nell'espletamento del procedimento di gara, ad applicare le regole contenute nel bando, anche nel caso, ad esempio, di sopravvenuta abrogazione o modifica della

disciplina vigente al momento della sua adozione, e che, al contempo, le è precluso di derogare al regolamento di gara per come cristallizzato nella *lex specialis*, quand'anche fosse in contrasto con le norme vigenti al momento del bando (salva, naturalmente, l'impugnativa del bando a causa di tale contrasto) ovvero divenuto medio tempore difforme dallo *ius superveniens* (Cons. St., Sez. V, 23 giugno 2010, n. 3964; Sez. V, 15 novembre 2001, n. 5843; Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5206).

2. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell' art. 97 della Costituzione. Difetto assoluto del presupposto. Disparità di trattamento ed illogicità manifesta.

La violazione in itinere del bando di gara, come censurata nel primo motivo di ricorso, individua un comportamento della Pubblica Amministrazione che si pone in aperto ed evidente contrasto con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, ed in particolare con i seguenti capisaldi.

Appare evidente la violazione, nel caso di specie, del **principio di ragionevolezza**, rispetto al quale la migliore giurisprudenza ha sostenuto che: *"Nel giudizio amministrativo il principio di proporzionalità costituisce principio di giustizia sostanziale per cui il giudice amministrativo, pur non potendosi sostituire alle valutazioni dell'Amministrazione, può sempre verificare che la misura adottata si basi su fatti e circostanze particolarmente gravi, tali da indurre la stessa Amministrazione a considerarli incompatibili con la prosecuzione di un'attività in atto; tale principio di proporzionalità in definitiva impone alla Pubblica amministrazione di valutare attentamente le esigenze dei soggetti titolari di interessi coinvolti nella sua azione, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio per gli interessi stessi ed è, al contempo, manifestazione del principio di ragionevolezza nel quale confluiscono i principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa"* (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 15/07/2014, n. 351).

Nel caso di specie, l'emendamento 11.17 al Disegno di legge 989 "conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per

la pubblica amministrazione” approvato al senato e alla camera dei deputati, ha stabilito la futura assunzione solo di coloro che non abbiano compiuto 26 anni e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria.

2.1 Violazione dell’art. 11 delle Preleggi.

Come è noto, in base all’art. 11 delle Preleggi, *“la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*.

Pertanto, il decreto legge 14 dicembre 2018, n 135 non avrebbe potuto modificare un bando di concorso già indetto e non ancora concluso poiché, come già sostenuto nelle premesse in fatto e dimostrato nel primo motivo di ricorso, l’unica disciplina procedurale legittimamente applicabile al concorso de quo era, ed è, quella vigente all’epoca della pubblicazione del bando.

Nel caso in esame, il bando prevedeva, espressamente ed inequivocabilmente, i seguenti requisiti: *c) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente; d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età*, requisiti in possesso del ricorrente senza alcun dubbio.

Dunque, vige la *“regola della irretroattività della legge”* di cui all’art. 11 delle Preleggi, la cui *ratio* è che solo le norme favorevoli per i destinatari possono avere efficacia retroattiva.

Sul punto, risulta, quindi, violato il principio di imparzialità che è esplicitamente affermato nell’art. 97 della costituzione italiana.

Esso rappresenta il principio fondamentale che deve guidare la pubblica amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni.

Il principio di imparzialità trova completa esplicazione nel procedimento amministrativo - preordinato a garantire integrità del contraddittorio, completezza dell’istruttoria, motivazione degli atti e loro pubblicità - e impone che la decisione dell’amministrazione sia preceduta da una sequenza di atti attraverso cui accertare l’esistenza di presupposti di fatto e valutare i contrapposti interessi in gioco.

Il procedimento diventa così la forma obbligata dell’azione amministrativa: solo in questo modo i portatori di interessi che sono coinvolti, in modo

favorevole o restrittivo, dalla decisione finale, diventano parti verso le quali l'amministrazione deve comportarsi in maniera imparziale.

La citata nozione di imparzialità richiama anche il principio di ragionevolezza, che impone l'adeguamento dell'azione amministrativa a canoni di razionalità operativa (oltre che al rispetto delle prescrizioni normative).

L'atto amministrativo viziato da una delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere (disparità di trattamento o manifesta ingiustizia) è illegittimo e pertanto annullabile.

La contraddittorietà ed il carattere illegittimo dell'agire dell'Amministrazione si palesano, nel caso che ci occupa, nella totale obliterazione del rispetto dei criteri all'uopo predisposti in tema di valutazioni relative alla procedura de qua.

PQM

Voglia l'On.le Tar adito, *contrariis reiectis*, annullare i provvedimenti impugnati, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge in favore dello scrivente difensore dichiaratosi distrattario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è assoggettato ad un costo pari a € 325,00.

Boscoreale, Roma, lì 30.10.2019

S.I.

avv. Ippolito Matrone